

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni

"INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE REGIONALE
PUGLIESE TRASPORTI"

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
21 NOV. 1974		
C.A.	Cl. 100	Cl. 100
Prot. N.	4289	

Relatore: Enzo SORICE

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 20 - 11 - 74 vista la
richiesta del Presidente della 5^a Commissione Consiliare,
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,
ha espresso parere favorevole sull'... presenza
disposizione di legge e sulle variazioni di bilancio in esse contenute.
proposta di legge

IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE

Illustre Presidente, Colleghi,

ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 16 del 26/2/1974 "Istituzione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti", l'Amministrazione regionale era autorizzata a costituire un fondo di dotazione dell'Ente mediante la concessione di 1 miliardo di lire.

Tale importo è già a disposizione dell'Ente in persona del Commissario straordinario.

Tenendo presente che, al momento, le gestioni precarie dei servizi di linea richiedono un intervento pari a 80 autobus di cui:

- 40 all'AMET di Trani
- 30 all'AMET di Taranto
- 10 all'AMAB di brindisi

e che inoltre occorre prevedere la possibilità di rilevare per quanto possibile il parco autobus riveniente dalle gestioni L.N.T. e F.C.L. (ex S.A.P.) per un totale di circa 100 autobus, si evince l'esiguità della somma messa a disposizione dell'Ente, in considerazione del fatto che il costo

di un autobus supera, allo stato attuale, i 30milioni.

Per quanto sopra detto sottopongo all'approvazione di questo onorevole Consiglio il presente disegno di legge con il quale si eleva da 1miliardo a 3miliardi di lire il fondo dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti.

All'incremento di 2 miliardi si potrà provvedere mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 324, art. 2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione".

ART. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16 è elevato da £. 1 miliardo a £. 3.000.000.000 (tre miliardi).

ART. 2

All'incremento di 2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 324 - ART. 2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20.

ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.